

TI_GERICHTE 52.2002.297 vom 6. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.297

FR: TI_GERICHTE 52.2002.297 du 6 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.297 del 6 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

Nell'evenienza concreta, il municipio ha ordinato al ricorrente di chiudere la sala giochi per mancanza della "dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico", che, stando alla cifra 4 dell'autorizzazione a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, avrebbe dovuto essere rilasciata dalla SSan del DOS (ora DSS). L'ordine si configura in sostanza come un divieto di continuare ad utilizzare una parte dell'immobile per esercitare l'attività commerciale, che il ricorrente vi ha insediato in forza delle licenze edilizie, rilasciategli dal municipio, con il benessere dell'autorità cantonale, sulla base di piani che indicavano chiaramente che gli stabilimenti avrebbero fatto capo a servizi igienici comuni. Il municipio non pretende che siano dati gli estremi per decretare una revoca delle licenze edilizie rilasciate per i due stabilimenti, indirettamente confermate nel 1998, quando è stata autorizzata la trasformazione del bar in un locale notturno. L'autorità comunale non sostiene in particolare che siano dati gli estremi dell'art. 15 RISA, norma che permette al municipio di dichiarare inabitabili gli edifici che dal profilo dell'adeguatezza degli impianti sanitari presentano difetti talmente gravi da costituire un pericolo per la salute. Né potrebbe sostenere con successo una simile tesi, considerato che, in questi dieci anni, i servizi igienici comuni non hanno mai posto problemi di sorta e che il diritto materiale concretamente applicabile è in sostanza rimasto invariato. Per giustificare il controverso ordine di chiusura il municipio si limita a richiamare la disposizione (cifra 6) dell'autorizzazione a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, in base alla quale per questo stabilimento avrebbe dovuto "essere richiesta una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico (sezione sanitaria del DOS)"; dichiarazione, che l'autorità cantonale si è rifiutata di rilasciare "fintanto che le due strutture presenti, sala giochi e locale notturno, non disporranno di propri servizi igienici". Orbene, a prescindere dalla questione a sapere se la competenza attribuita dall'art. 38a LSan al DSS sia circoscritta agli edifici cantonali e comunali di uso pubblico o collettivo (come gli art. 4 e 10 RISA sembrano lasciar intendere) o se invece si estenda anche agli edifici privati di uso pubblico o collettivo (come prevedeva l'art. 5 RISA prima che fosse abrogato), non v'è chi non veda come la disposizione in esame non sia atta a giustificare un ordine di chiusura. In effetti, essa disponeva unicamente che avrebbe dovuto essere richiesta alla Sezione sanitaria del DOS una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico per la sala giochi. Non prevedeva altro. Non stabiliva né chi avrebbe dovuto chiederla, né quali conseguenze sarebbero derivate da un eventuale rifiuto dell'autorità cantonale di rilasciarla. Facendosi carico dell'incombenza, il ricorrente ha chiesto il rilascio della dichiarazione in oggetto. La Sezione sanitaria del DSS non l'ha rilasciata. Non già perché avesse nel frattempo accertato

l'inidoneità della sala giochi dal profilo igienico-sanitario. Nemmeno perché avesse revocato il riconoscimento dell'idoneità della sala giochi, sotteso all'autorizzazione cantonale a costruire rilasciata al ricorrente nel 1992 ed ai preavvisi favorevoli, formulati nell'ambito dei permessi accordati per le ulteriori modifiche degli stabilimenti. La predetta sezione si è infatti limitata ad affermare di non poter rilasciare la dichiarazione richiestagli fintanto che le due strutture non avessero avuto servizi igienici propri. Dichiarazione, questa, che non basta di certo per escludere il ricorrente dai benefici derivanti dalla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni legittimamente acquisite in base ai permessi di costruzione rilasciatigli dal municipio a più riprese con il benestare dell'autorità cantonale. Invano pretende il Consiglio di Stato di dedurre la legittimità del controverso provvedimento dall'art. 47f RLEsPubb. In assenza di interessi pubblici prevalenti, ampiamente dimostrata dall'inesistenza di inconvenienti derivanti dai servizi igienici, nemmeno l'eventuale disattenzione delle prescrizioni relative a queste infrastrutture basta in effetti a giustificare un provvedimento come quello in esame, che, comportando la chiusura della sala giochi, equivale, in pratica, ad una revoca delle licenze accordate (cfr. art. 18 LE). A maggior ragione si giustifica l'annullamento della controversa ingiunzione, ove si consideri che, oltre a non essere dati i presupposti per revocare i permessi accordati, nessuna norma stabilisce la dotazione minima di servizi igienici che una sala giochi deve mettere a disposizione dei suoi utenti. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando l'ordine censurato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LE; 38a LSan; 4, 10, 15 RISA; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 29 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3576), 1.2. la decisione 18 giugno 2002 con cui il municipio di _____ ha ordinato al ricorrente di chiudere la sala giochi " _____ " ; 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il comune di _____ rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.